

## **Documenti contraffatti e permesso di soggiorno.**

### **D.Lgs. n.286/1998 art. 5 comma 8 bis**

*"Va brevemente premesso in diritto che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito anche di recente, l'art. 5, comma 8 bis, D.Lgs. n. 286/1998 incrimina una condotta di falsificazione materiale e non ideologica (da ultimo Cass., Sezione I Penale, 21 ottobre 2021 - dep. 19 novembre 2021, n.42441). Nel caso in esame deve osservarsi come non vi sia alcuna alterazione materiale dei contratti di assunzione e delle buste paga, documenti tutti regolarmente predisposti dal Tizio che non ha nemmeno apposto le firme false dei datori di lavoro. Si contestano invece dei falsi ideologici poiché l'Accusa vuole che alla situazione rappresentata in via documentale non facesse effettivamente seguito l'instaurazione del rapporto di lavoro con le società. Non sussiste, perciò, certamente il delitto contestato [...] non essendo sussumibile la condotta descritta in imputazione nella fattispecie ex art. 5, comma 8 bis, TU immigrazione".*

*"Reato insussistente nel caso in giudizio [...] siccome non vi è alcuna alterazione materiale della documentazione lavorativa predisposta dal Tizio d'accordo con Caio ma soltanto l'artificiosa rappresentazione documentale di un fatto inesistente nella realtà in quanto, come anzidetto, tali pratiche non erano seguite da reali assunzioni alle dipendenze dei lavoratori indicati".*